

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

**N. 1320**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d'iniziativa del senatore SMURAGLIA**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 GENNAIO 1995**

---

**Modifica del secondo comma dell'articolo 26 della legge 20  
maggio 1970, n. 300, in materia di contributi sindacali**

---

ONOREVOLI SENATORI. - L'articolo 26 della legge 20 maggio 1970, n. 300, (statuto dei diritti dei lavoratori) contiene una disciplina della contribuzione sindacale che corrisponde ad effettive esigenze e, per quanto riguarda soprattutto il secondo comma, ad una concreta realtà assai diversa rispetto all'epoca storica dei cosiddetti «collettori».

Non vi sarebbe quindi ragione di modificare la normativa, tuttora attuale, tanto più che ormai la materia è pressochè integralmente disciplinata dalla contrattazione collettiva, in una direzione che corrisponde sostanzialmente a quella della legge.

Tuttavia, poichè da alcuni settori si è asserito che il sistema di trattenuta sul salario, di cui al secondo comma, sarebbe divenuto pressochè automatico, in quanto si perpetuerebbe senza limiti, una volta manifestato inizialmente l'intendimento del lavoratore, appare opportuno adeguare la disciplina ad una esigenza di maggior democraticità e di maggiore aderenza al permanere della manifestazione di volontà.

Da ciò, la proposta di modifica del secondo comma dell'articolo 26, con la

quale si precisa meglio che l'intendimento del lavoratore deve consistere in una vera e propria manifestazione di volontà, si stabilisce la revocabilità della stessa in qualsiasi momento con un preavviso ridotto al minimo e corrispondente soltanto a pratiche esigenze di natura temporale, ed infine - e questa è la parte che più rileva - si stabilisce comunque un termine di durata massimo della delega, corrispondente al triennio, al termine del quale deve esserci una nuova manifestazione di volontà, in difetto della quale si intende revocata la precedente.

Con questo sistema, non si compromette l'interesse delle organizzazioni sindacali ad una rapida e sicura raccolta dei contributi, ma al tempo stesso si rende più effettiva la manifestazione di volontà dei lavoratori, limitandone temporalmente gli effetti e rendendola facilmente revocabile.

In questo senso e con questa finalità si raccomanda l'approvazione della proposta di modifica, che peraltro lascia inalterata anche la possibilità di raccolta di contributi in forma più diretta e più corrispondente a finalità di proselitismo (primo comma).

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. Il secondo comma dell'articolo 26 della legge 20 maggio 1970, n. 330, come sostituito dall'articolo 18, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, è sostituito dal seguente:

«Le associazioni sindacali dei lavoratori hanno diritto di percepire, tramite ritenuta sul salario nonchè sulle prestazioni erogate per conto degli enti previdenziali, i contributi sindacali che i lavoratori dichiarano di voler versare a loro favore, con modalità stabilite dai contratti collettivi di lavoro che garantiscano la segretezza del versamento. La delega da parte dei lavoratori è sempre revocabile, con effetto dall'inizio del mese successivo a quello della manifestazione di volontà di recesso. In ogni caso, la delega deve essere rinnovata espressamente entro l'anno in cui si compie il triennio dalla manifestazione di volontà adesiva. In caso di mancanza di espressa dichiarazione di rinnovo entro tale termine, la precedente delega si intende revocata».

